



REGIONE PUGLIA

Ufficio Partecipazione - "Avviso per l'individuazione dei processi di partecipazione – Anno 2018"

Aggiornamento 12 dicembre 2018

#### FAQ 1 - TEMPI

Esiste una tempistica di realizzazione del progetto vincolata a seconda della finestra entro la quale si presenta? Ad esempio, se si presenta il progetto al 31 gennaio 2019, si può avviare la realizzazione dello stesso (qualora ritenuto ammissibile) a settembre 2019?

L'art. 12 dell'avviso specifica che:

*"Dopo l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 13 L.R. 28/17, i promotori delle proposte ammesse alle forme di contribuzione regionale sono tenuti alla sottoscrizione di una convenzione, la cui firma comporta la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione delle procedure in essa previste fra cui l'avvio delle attività inderogabilmente entro **sette giorni (7) dalla sottoscrizione** (...).*

Se ne deduce che non è possibile iniziare a settembre 2019 un processo partecipativo ammesso a contributo nella finestra di gennaio 2019.

#### FAQ 2 – PROPONENTI/PARTNER

Per quanto riguarda la categoria di soggetti che possono partecipare all'avviso pubblico, una Srl può rientrare nel progetto non come soggetto capofila ma come partner?

Certamente una srl può essere uno dei partner di progetto, specificando nelle forme indicate dall'avviso, ruolo e compiti della società nell'ambito della proposta presentata. Si ricorda che l'avviso non ritiene ammissibili proposte volte a creare prevalente vantaggio a soggetti privati (art. 3 dell'avviso).

#### FAQ 3 - RENDICONTAZIONE

Esiste il manuale di rendicontazione dell'avviso di selezione "Puglia partecipa"?

No. Tutte le informazioni utili alla rendicontazione sono contenute nell'avviso e relativi allegati disponibili al seguente link: <http://partecipazione.regione.puglia.it/>

#### FAQ 4 - PARTNER

È possibile aumentare il numero dei partner nel corso del processo partecipativo?

Si considerano partner quelli indicati al momento della presentazione della domanda e che hanno formalizzato la loro adesione tramite l'allegato 5 dell'avviso. Nel corso del processo altre realtà potranno collaborare alla realizzazione delle attività ma non saranno considerati "partner formali", nè tali attività potranno essere rendicontate ai fini del raggiungimento del co-finanziamento.

Il coinvolgimento di nuove realtà è piuttosto un importante obiettivo da considerare sin dalla fase di ideazione delle proposte di attività, come riconosciuto dai criteri di valutazione **8) capacità di favorire la cittadinanza attiva** e **9) associazione e partenariati tra attori territoriali**.

#### FAQ 5 - TEMPI

È possibile interrompere le attività del processo partecipativo? Come si concilia l'interruzione con il rispetto del termine di conclusione entro 6 mesi dall'avvio?

L'avviso prevede la possibilità di sospendere le attività per "valide e motivate ragioni". La richiesta di sospensione deve essere richiesta e approvata dall'Ufficio partecipazione nei modi indicati all'art.4. Il periodo di sospensione approvato, non concorre quindi al calcolo della durata complessiva del processo partecipativo.



REGIONE PUGLIA

Ufficio Partecipazione - "Avviso per l'individuazione dei processi di partecipazione – Anno 2018"

#### FAQ 6 – SPESE AMMISSIBILI

Nelle spese ammissibili la cifra max di €2.000 per acquisto di beni materiali è fissa per tutte le proposte, indipendentemente dal loro costo totale complessivo?

Sì, la cifra max di spesa ammissibile per acquisto di beni materiali è fissa, indipendentemente dal costo complessivo. Nella formulazione del quadro economico si raccomanda attenzione al criterio di valutazione **Congruità dei costi e cofinanziamento** indicato all'art.12.

#### FAQ 7 – SPESE AMMISSIBILI

Il contributo regionale copre la fase di realizzazione concreta delle proposte? Ovvero se con il processo partecipativo si co-progetta un giardino, questo avviso finanzia le opere e i lavori per realizzarlo?

Il contributo regionale serve a coprire i costi per la progettazione partecipata (co-progettazione) tra le varie realtà coinvolte e **non finanzia le opere o i lavori**.

La proposta di processo partecipativo può invece prevedere momenti e attività specifiche di autoproduzione e/o "cantieri sociali" di autocostruzione o di cura dei beni comuni i cui costi possono essere ammissibili solo se tali attività risultano direttamente funzionali e coerenti con gli obiettivi del processo partecipativo proposto.

#### FAQ 8 – COMUNI RETE ANTENNA PON

Il comune capofila della Rete Antenna PON può eventualmente essere proponente di un progetto autonomo? I comuni che fanno parte della RETE in convenzione sottoscritta, possono partecipare autonomamente con proposte condivise con la RETE o di cui la RETE è partner?

Il comune capofila della Rete Antenna PON può essere proponente di un progetto autonomo, così come gli altri comuni possono presentare proposte, con o senza la partnership della Rete Antenna Pon. Sugeriamo di valutare attentamente l'**oggetto** del processo partecipativo in relazione alla sua più adeguata trattazione a livello territoriale. In alcuni casi ad esempio, benché sia possibile l'autonoma candidatura comunale, la scala locale potrebbe non essere la più opportuna per il raggiungimento degli obiettivi. È poi da non sottovalutare che l'avviso prevede punteggi premianti per le partnership come riconosciuto dai criteri di valutazione **8) capacità di favorire la cittadinanza attiva e 9) associazione e partenariati tra attori territoriali**.

#### FAQ 9 – ORGANISMI STABILI DI PARTECIPAZIONE

Qualora la proposta di processo partecipativo preveda di consolidare forme/organismi stabili di partecipazione (es: Consiglio Comunale dei Ragazzi), essa è ritenuta ammissibile a co-finanziamento? E qualora il percorso sia già stato avviato, esiste un "termine minimo" del percorso partecipativo da proporre all'avviso?

I criteri di valutazione delle proposte valutano positivamente il consolidamento delle forme/organismi di partecipazione - criteri di valutazione **8) capacità di favorire la cittadinanza attiva e 9) associazione e partenariati tra attori territoriali** – pertanto tali proposte sono ammissibili. Ad eccezione del **termine minimo della durata di due mesi – art. 4** – non esistono altri termini minimi. Qualora il percorso sia già stato avviato, si suggerisce di costruire la proposta da presentare all'avviso di selezione, concentrando



REGIONE PUGLIA

**Ufficio Partecipazione - "Avviso per l'individuazione dei processi di partecipazione – Anno 2018"**

l'attenzione sulle nuove attività che si prevede di avviare nel 2019, considerando che sono ammissibili anche **single fasi** di processi partecipativi come previsto **all'art. 3 Contenuto delle proposte**.

#### **FAQ 10 – COMPETENZE ESTERNE AGLI ENTI**

L'Ente che intende presentare una proposta non ha le competenze necessarie per avviare processi di partecipazione, come può avvalersi di competenze esterne per raggiungere il suo scopo e in che modo possono collaborare con l'Ente??

Il contributo regionale può essere utilizzato dall'ente per coprire i costi di progettazione e gestione del processo partecipativo, come indicato **all'art. 8 spese ammissibili**, al fine di avvalersi di competenze esterne. I costi sostenuti dall'ente per essere ammissibili devono essere rendicontati e documentati con le copie delle spese sostenute (es: fatture dei prestatori di servizio). Si ricorda che ai fini del raggiungimento della quota di co-finanziamento obbligatorio del 20% è anche possibile esporre una serie di costi come previsto da art. 11:

*"Tutti i costi esposti al raggiungimento della quota di co-finanziamento, sono sostenuti da proponente e/o partner e non sono rimborsabili dal contributo regionale. In tal caso, tali oneri costituiscono una stima figurativa del corrispondente costo reale, posta a valorizzazione della quota di co-finanziamento del proponente e partner, nei limiti indicati. Si precisa che i costi esposti per personale e volontari, devono riferirsi unicamente alla copertura di attività/voci previste dalla proposta di processo partecipativo, nella misura (giornate/monte ore), funzionale al loro diretto svolgimento. Pertanto, le attività svolte dai personale e volontari non costituiscono un costo ma una stima figurativa del corrispondente costo reale, che ai fini della proposta, potrà essere posta a valorizzazione nei limiti percentuali previste."*

#### **FAQ 11 – COMITATI**

Se un comitato intende presentare una proposta di processo partecipativo, deve costituirsi con atto formale entro il 31 gennaio 2019 (ovvero entro la data di scadenza di presentazione proposte) oppure è possibile costituirsi dopo, nel caso in cui si venga ammessi a contributo?

L'atto formale di costituzione è un requisito necessario e obbligatorio solo in caso di ammissione a contributo, pertanto è possibile presentare domande all'avviso anche senza costituzione formale.

#### **FAQ 12 – PIATTAFORMA DIGITALE**

All'Art. 6 "FORME DEL SOSTEGNO REGIONALE AI PROCESSI PARTECIPATIVI", nella parte relativa al Sostegno alla comunicazione si legge: "non sarà ammesso utilizzare fondi erogati dall'Ufficio Partecipazione o percentuali del cofinanziamento in risorse finanziarie/personale per la realizzazione di portali o siti Web dedicati al processo partecipativo". Se un Comune dovesse già essere dotato di piattaforme dedicate alla partecipazione, può comunque utilizzarle?

Certamente è possibile usarle piattaforme web già esistenti, ma non sono ammissibili i costi reali/esposti di gestione e popolamento della piattaforma esistente né eventuali spese reali/esposte per server/domini web. Contestualmente all'eventuale utilizzo di piattaforme esistenti, si è però tenuti obbligatoriamente ad usare anche la piattaforma regionale specificatamente dedicata ai processi partecipativi.

#### **FAQ 13 – REFERENTE UNICO**

All'Art. 8 "VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE: REQUISITI OBBLIGATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE", nella parte relativa ai requisiti obbligatori, è scritto "deve indicare un referente unico". Chi può essere referente per il progetto? Un Assessore? Un dipendente comunale? Un tecnico esterno?



REGIONE PUGLIA

Ufficio Partecipazione - "Avviso per l'individuazione dei processi di partecipazione – Anno 2018"

Il referente unico di progetto è colui che è **formalmente responsabile** nei confronti della Regione di tutti gli adempimenti previsti dall'avviso nonché della corretta gestione del contributo economico. L'individuazione del referente è lasciata libera al proponente e non sussistono indicazioni o vincoli in merito.

#### FAQ 14 – SPESE AMMISSIBILI

All'Art. 9 "SPESE AMMISSIBILI" ai punti D) ed E) c'è un riferimento all'Art. 5. E' un errore?

No non è un errore. Il riferimento all'art.5 riguarda la non ammissibilità dei costi per piattaforme web, siano spese inerenti ai costi di fornitura e/o costi di domini web o analoghi.

#### FAQ 15 – COFINANZIAMENTO

All'art. 10 "FORME E MODALITÀ DEL COFINANZIAMENTO" è scritto "Enti locali, anche in forma associata o altra Pubblica Amministrazione= minimo il 50% di risorse economiche impegnate direttamente sui bilanci del proponente e/o eventuali partner e il restante 50% max della quota di cofinanziamento può essere coperta con l'esposizione di altri costi". Si intende che il 20% della quota di co-finanziamento si suddivide in 50% di risorse economiche e 50% di altri costi?

A tal proposito la possibilità di coprire la quota di cofinanziamento con la doppia modalità è da intendersi come opportunità e non come obbligo, fermo restando invece il vincolo di cofinanziamento al 20% del costo complessivo della proposta, che potrebbe anche essere coperto al 100% con risorse economiche da parte dell'ente locale.

#### FAQ 16 – VOLONTARIATO

All'art. 10 "FORME E MODALITÀ DEL COFINANZIAMENTO", si fa riferimento al volontariato, che potrebbe essere retribuito con 20 euro l'ora. E' possibile formare dei giovani selezionati mediante procedura pubblica da impiegare in attività di animazione territoriale?

Come indicato nell'avviso art 9 i costi di volontariato rientrano tra i costi che è possibile esporre, nella misura massima indicata dei 20€/ora, ma **NON possono essere retribuiti dal beneficiario né sono coperti da contributo regionale**. L'ipotesi di formare dei giovani, selezionati nelle modalità che il proponente riterrà più opportune, è certamente interessante, fermo restando che non potranno ricevere alcuna retribuzione per lo svolgimento di attività di volontariato a favore del processo partecipativo. Diversamente i costi di formazione, se correttamente previsti e inseriti sia nelle attività di progetto che nel quadro finanziario, possono essere ammessi. Le attività di animazione, qualora previste nella proposta e finalizzate ad obiettivi del processo partecipativo, rientrano tra le spese ammissibili; se esse rappresentino costi reali o costi esposti è una scelta della proposta che dipende da come e chi verranno realizzate.

#### FAQ 17 – COSTI REALI/COSTI ESPOSTI

Come si fa a decidere se i costi della proposta rientrano tra i costi reali o i costi esposti?

Per costi reali si intendono tutte le spese che vengono effettivamente pagate dal proponente per lo svolgimento delle attività inerenti il processo partecipativo e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere dimostrate con la presentazione di fatture e/o ricevute di pagamento. Diversamente i costi esposti, costituiscono una stima figurativa del corrispondente costo reale, che è possibile inserire quale parte della quota di co-finanziamento del proponente e partner, nei limiti indicati dall'avviso. Si precisa che i costi esposti per personale e volontari, utilizzo di sale e materiali, devono riferirsi unicamente alla copertura di attività/voci previste dalla proposta di processo partecipativo, nella misura (giornate/monte ore),



REGIONE PUGLIA

## Ufficio Partecipazione - "Avviso per l'individuazione dei processi di partecipazione – Anno 2018"

funzionale al loro diretto svolgimento. Si ricorda che i costi esposti, in quanto stima figurativa, non sono coperti dal contributo economico regionale e che i costi esposti relative alle attività svolte con volontariato, non possono essere mai retribuite dal beneficiario. La scelta quindi di cosa sia costo reale o costo esposto dipende specificatamente dall'elaborazione progettuale, nel rispetto dei limiti indicati dall'avviso, in base a come e da chi verranno realizzate le attività previste.

### FAQ 18 – RIGENERAZIONE URBANA

E' possibile avviare processi partecipativi su iniziative di Rigenerazione Urbana che sono state bloccate in Regione dopo aver approvato Piani di rigenerazione tra le parti pubbliche e private?

E' certamente possibile presentare proposte di processi partecipativi legate ad iniziative di Rigenerazione Urbana; in questo caso va correttamente indicato nella Scheda Proposta se si beneficia di contributo regionale facendo molta attenzione alla non sovrapposizione di contributi per le medesime attività. In caso di controlli da cui emergesse la sovrapposizione di contributi pubblici, essi verrebbero revocati d'ufficio. Nel caso di iniziative di rigenerazione urbana bloccate, sono da vedersi caso per caso le ragioni specifiche per valutare l'ammissibilità o meno di proposte di processi partecipativi. Nel caso di piani di rigenerazione urbana tra parti pubbliche e private, la proposta di processo partecipativo deve obbligatoriamente rispondere a interessi pubblici generali, stante l'art. 3 dell'avviso che esclude dall'ammissibilità "piani/programmi/opere" che siano volti a creare prevalente vantaggio a soggetti privati".

### FAQ 19 – SOGGETTO PROPONENTE

Una community civica vorrebbe avviare una serie di eventi di partecipazione sull'innovazione e la digitalizzazione nell'ambito dell'avviso pubblico sulla Partecipazione. La community può sviluppare questi processi di partecipazione per conto dell'ente locale?

I soggetti che possono presentare proposte all'avviso, sono i seguenti:

- le scuole, le università ed i centri di ricerca;
- ETS enti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017;
- comitati di cittadini costituiti con atto formale;
- enti associativi non a scopo di lucro, non rientranti nel Terzo settore;
- le associazioni di categoria datoriali presenti nel CNEL;
- sindacati, partiti e movimenti politici;
- enti locali, anche in forma associata, o altra pubblica amministrazione;
- cooperative di comunità.

Ne deriva che se la community rientra tra questi soggetti può presentare una proposta direttamente come proponente, eventualmente in partnership con il comune. Viceversa qualora la community non rientri tra questi soggetti, l'ente locale può essere il proponente in partnership con la community. Inoltre, se per *sviluppare processi di partecipazione* si intende che la community è il soggetto che attua le azioni previste dalla proposta, questo è certamente possibile, fermo restando quanto indicato alla FAQ 17 in merito alla differenza tra costi reali/costi esposti.

### FAQ 20 – VARIAZIONI ALLA PROPOSTA

Se nel corso dello svolgimento del processo partecipativo si vogliono modificare attività e/o costi iniziali, è possibile? Come si fa?

L'art. 10 dell'avviso dettaglia le modalità con cui è possibile apportare variazioni alla proposta ammessa a contributo regionale. Eventuali variazioni di attività/costi fino ad un massimo del 20% del costo complessivo sono ammissibili senza autorizzazione preliminare da parte della Regione Puglia, con l'obbligo di esplicitarne adeguatamente le motivazioni in fase di stesura della Relazione Intermedia/Finale. E'



**REGIONE PUGLIA**

**Ufficio Partecipazione - “Avviso per l’individuazione dei processi di partecipazione – Anno 2018”**

importante inoltre che le variazioni non inficino il perseguimento degli obiettivi previsti o, qualora nel corso del processo mutino anche gli obiettivi, è opportuno darne adeguata spiegazione. Tutte le variazioni non motivate, non saranno ammesse. Qualora invece le variazioni che si intendono apportare superino la soglia del 20% del costo complessivo, è obbligatorio inviare preliminarmente richiesta motivata per acquisire l’autorizzazione della regione Puglia.